

REGOLAMENTO DELLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE PER LE PROFESSIONI LEGALI

(Modificato con D.R. n. 1120 del 13 luglio 2005 pubblicato sul B.U. n. 58)

Art. 1 Istituzione

E' istituita presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Siena la Scuola di Specializzazione per le Professioni legali.

Art. 2 Ammissione alla scuola

1. Alla scuola si accede mediante concorso annuale per titoli ed esame, per il numero di posti di cui all'articolo 3, comma 1 del decreto 21.12.1999, n. 537, indetto con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro della giustizia con unico bando pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Al concorso possono partecipare coloro i quali si sono laureati in giurisprudenza in data anteriore alla prova di esame. Nel bando sono altresì indicate le sedi e la data della prova di esame, i posti disponibili presso ciascuna scuola e le necessarie disposizioni organizzative.

2. La prova di esame consiste nella soluzione a cinquanta quesiti a risposta multipla, di contenuto identico sul territorio nazionale, su argomenti di diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo, diritto processuale civile e procedura penale.

3. Per la predisposizione dei quesiti è nominata, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della giustizia, una apposita commissione di nove esperti. La commissione predispone tre elaborati costituiti da cinquanta quesiti ciascuno, volti a verificare la conoscenza dei principi, degli istituti e delle tecniche giuridiche delle materie di cui al comma 2, nonché le capacità logiche dei candidati. I tre elaborati sono segreti e ne è vietata la divulgazione. I tre elaborati appena formulati, sono chiusi in tre pieghi suggellati firmati esteriormente sui lembi di chiusura dai componenti la commissione e consegnati al responsabile del procedimento presso il Ministero. Il bando indica la sede ove, il giorno delle prove, controllata l'integrità dei pieghi è sorteggiato l'elaborato per la prova da parte di un candidato, nonché le modalità di comunicazione dell'elaborato prescelto a tutte le sedi.

4. *(soppresso con D.R. n. 1120 del 13 luglio 2005)*

5. Non è ammessa nelle prove del concorso la consultazione di testi e di codici commentati o annotati con la giurisprudenza.

6. Con decreto rettorale è nominata la Commissione giudicatrice del concorso di ammissione, composta da due professori universitari di ruolo, da un magistrato ordinario, da un avvocato e da un notaio; con lo stesso decreto è nominato un apposito comitato di vigilanza.

7. E' nominato presidente della commissione giudicatrice il componente avente maggiore anzianità di ruolo, ovvero a parità di anzianità di ruolo, il più anziano di età.

8. La commissione ha a disposizione 60 punti, dei quali 50 per la valutazione della prova di esame, 5 per il curriculum degli studi universitari e 5 per il voto di laurea. La valutazione del curriculum e del voto di laurea avviene in conformità a criteri stabiliti dalla commissione di cui al comma 3.

9. Sono ammessi alla scuola di specializzazione coloro che, in relazione al numero dei posti disponibili, si siano collocati in posizione utile nella graduatoria compilata sulla base del punteggio complessivo riportato. In caso di parità di punteggio e ammesso il candidato più giovane di età.

Art. 3 Consiglio direttivo della scuola

1. La scuola è struttura didattica dell'università, cui contribuiscono le facoltà e i dipartimenti interessati. L'università o le università convenzionate garantiscono il supporto gestionale e le risorse logistiche, finanziarie e di personale necessarie al funzionamento.

2. Per la scuola di specializzazione è costituito un consiglio direttivo presieduto da un direttore.

3. Il consiglio direttivo è composto di dodici membri, di cui sei professori universitari di discipline giuridiche ed economiche designati dal Consiglio della facoltà di giurisprudenza; due magistrati ordinari, due avvocati e due notai scelti dal Consiglio della facoltà di giurisprudenza, nell'ambito di tre rose di quattro nominativi formulate

rispettivamente dal Consiglio superiore della magistratura, dal Consiglio nazionale forense e dal Consiglio nazionale del notariato.

4. Il consiglio direttivo è nominato con decreto rettorale ed è validamente costituito con almeno nove dei suoi componenti. Esso dura in carica quattro anni. Il direttore è eletto dal consiglio stesso nel proprio seno tra i professori universitari di ruolo.

5. Il consiglio direttivo cura la gestione organizzativa della scuola; definisce la programmazione delle attività didattiche; esercita le attribuzioni, in quanto compatibili con lo statuto di autonomia e con il regolamento didattico di ateneo, previste all'articolo 94 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

Art. 4 Attività didattica

1. Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio direttivo, provvede l'università ai sensi dell'articolo 3, comma 1, secondo i regolamenti didattici e in relazione a quanto previsto dall'articolo 12 della legge 19 novembre 1990, n. 341 e successive modificazioni, nonché con contratti di diritto privato stipulati ai sensi della normativa vigente con magistrati ordinari, amministrativi e contabili, con notai ed avvocati, anche cessati dall'ufficio o servizio da non più di cinque anni.

2. Gli incarichi ed i contratti di insegnamento, su proposta del consiglio direttivo, sono conferiti annualmente. Ove il numero degli iscritti lo renda necessario può procedersi allo sdoppiamento del corso ed alla nomina di più docenti per il medesimo insegnamento. Si procede comunque allo sdoppiamento quando il numero degli iscritti sia pari o superiore a cento. In tal caso uno dei docenti della medesima disciplina assicura le funzioni di coordinamento.

3. Il servizio di tutorato è affidato, previa stipula di appositi contratti di diritto privato, anche a magistrati ordinari, amministrativi e contabili, ad avvocati e notai.

Art. 5 Piano degli studi

1. La scuola ha la durata di due anni non suscettibili di abbreviazioni ed è articolata in un anno comune e negli indirizzi giudiziario-forense e notarile della durata di un anno.

2. L'ordinamento didattico della scuola è definito in conformità all'allegato 1 contenente l'indicazione dell'obiettivo formativo e l'individuazione dei contenuti minimi qualificanti comuni ai due indirizzi e quelli specifici degli indirizzi stessi.

3. Il passaggio dal primo al secondo anno di corso e l'ammissione all'esame di diploma sono subordinati al giudizio favorevole del consiglio direttivo sulla base della valutazione complessiva dell'esito delle verifiche intermedie relative alle diverse attività didattiche. Tali verifiche dovranno consistere in prove orali e scritte, queste ultime sotto forma di risposta argomentata a quesiti, commento a pronunzie giurisprudenziali o trattazione di casi completi. Nel caso di giudizio sfavorevole, lo studente potrà ripetere l'anno di corso una sola volta.

4. La frequenza alle attività didattiche della scuola è obbligatoria. Le assenze ingiustificate superiori a 60 ore di attività didattiche comportano l'esclusione dalla scuola. In caso di assenza per servizio militare di leva, gravidanza o malattia ovvero per altre cause obiettivamente giustificabili, secondo valutazione del consiglio direttivo della scuola, il consiglio medesimo qualora l'assenza non superi le 130 ore, dispone le modalità e i tempi per assicurare il completamento della formazione nell'ambito dei due anni di cui al comma 1, ovvero altrimenti la ripetizione di un anno.

5. Le attività didattiche della scuola si svolgono in conformità all'ordinamento didattico e sulla base di un calendario fissato all'inizio di ogni anno accademico dal consiglio direttivo, nel periodo ricompreso fra il mese di ottobre e il mese di aprile dell'anno successivo, per un totale di almeno 500 ore di attività didattiche, di cui almeno il 50 per cento dedicato alle attività pratiche di cui al comma 6, con un limite massimo di cento ore per stages e tirocini. A partire dal mese di aprile sono programmati e attuati fino alla fine dell'anno accademico ulteriori attività di stages e tirocinio per un minimo di 50 ore.

6. L'attività didattica consiste in appositi moduli orari dedicati rispettivamente all'approfondimento teorico e giurisprudenziale e ad attività pratiche quali esercitazioni, discussione e simulazioni di casi, stages e tirocini, discussione pubblica di temi, atti giudiziari, atti notarili sentenze e pareri redatti dagli allievi, ed implica l'adozione di ogni metodologia didattica che favorisca il coinvolgimento dello studente e che consenta di sviluppare concrete capacità di soluzione di specifici problemi giuridici. La scuola programma lo svolgimento di attività didattiche presso studi professionali, sedi giudiziarie, scuole del notariato riconosciute dal Consiglio Nazionale del Notariato, scuole o

seminari di applicazione forense, istituiti o riconosciuti dai Consigli dell'Ordine degli Avvocati, scuole o istituti superiori della Pubblica Amministrazione; ciò previa stipula di accordi o convenzioni tra l'Università sede amministrativa della scuola e gli ordini professionali, gli Uffici competenti dell'Amministrazione giudiziaria, le scuole del notariato, le scuole di applicazione forense e le scuole della Pubblica Amministrazione.

Art. 6
Esame finale

1. Il diploma di specializzazione è conferito dopo il superamento di una prova finale consistente in una dissertazione scritta su argomenti interdisciplinari con giudizio espresso in settantesimi.
2. A tale fine con delibera del consiglio direttivo è costituita apposita commissione composta di sette membri di cui quattro professori universitari, un magistrato ordinario, un avvocato e un notaio.

Art. 7
Disposizioni transitorie e finali
(*soppresso con D.R. n. 1120 del 13 luglio 2005*)

ALLEGATO 1

Obiettivo formativo e contenuti minimi qualificanti della scuola.

La scuola ha l'obiettivo formativo di sviluppare negli studenti l'insieme di attitudini e di competenze caratterizzanti la professionalità dei magistrati ordinari, degli avvocati e dei notai, anche con riferimento alla crescente integrazione internazionale della legislazione e dei sistemi giuridici e alle più moderne tecniche di ricerca delle fonti.

Sono contenuti minimi qualificanti, finalizzati al conseguimento dell'obiettivo formativo, attività didattiche e relativi crediti formativi afferenti alle seguenti aree e connessi settori scientifico-disciplinari:

Area A: 1° anno

Approfondimenti teorici e giurisprudenziali e attività pratiche in materia di diritto civile, diritto processuale civile, diritto processuale penale, diritto penale, diritto commerciale, diritto amministrativo, diritto internazionale, fondamenti del diritto europeo, diritto dell'unione europea, diritto del lavoro e della previdenza sociale, diritto tributario, nonché elementi di informatica giuridica, di contabilità di Stato e degli enti pubblici, di ragioneria, di economia e contabilità industriale.

Area B: 2° anno - indirizzo giudiziario - forense

Approfondimenti disciplinari e attività pratiche nelle materie oggetto delle prove concorsuali per uditore giudiziario e dell'esame di accesso all'avvocatura secondo la normativa vigente, tenuto conto del percorso formativo e del livello di preparazione degli studenti, nelle altre materie di cui all'Area A, nel diritto ecclesiastico, nonché nel campo della deontologia giudiziaria e forense, dell'ordinamento giudiziario e forense, della tecnica della comunicazione e della argomentazione.

Area C: 2° anno - indirizzo notarile

Approfondimenti teorici e giurisprudenziali e attività pratiche in materia di diritto delle persone, del diritto di famiglia, del diritto delle successioni, del diritto della proprietà e dei diritti reali, del diritto della pubblicità immobiliare, del diritto delle obbligazioni e dei contratti, del diritto dei titoli di credito, del diritto delle imprese e della società, della volontaria giurisdizione, del diritto urbanistico e dell'edilizia residenziale pubblica, del diritto tributario, della legislazione e deontologia notarile.